

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 14 gennaio 2014

Sul disegno di legge:

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione (su testo ed emendamenti)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 348", terzo comma, la necessità che la condotta punita sia integrata dall'esplicita previsione dall'elemento soggetto del dolo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.25 parere non ostativo, osservando che sarebbe preferibile prevedere, in una disposizione autonoma rispetto al sistema codicistico, una norma che disponga sulle misure accessorie conseguenti all'esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra;
- sull'emendamento 1.0.3 parere non ostativo, osservando che l'inciso iniziale ha carattere ultroneo, in considerazione del principio di irretroattività delle norme di natura penale;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Sen. BISINELLA
Estensore del parere

Onorevole Presidente
della 2^a Commissione
S E D E